

Allegato A)

Regolamento Comunale per l'assegnazione degli spazi negli impianti sportivi comunali ad associazioni sportive/società sportive/Enti

Art. 1 – Impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi comunali sono pubblici e come tali debbono prevedere un utilizzo che tenga conto delle esigenze della collettività, evitando un'eccessiva settorialità e/o fenomeni corporativi all'interno del mondo sportivo.
2. Gli impianti sportivi del Comune di Zola Predosa si dividono in tre categorie:
 - a. impianti sportivi integrati, che comprendono strutture per diverse discipline sportive, sia al chiuso che all'aperto;
 - b. palestre scolastiche;
 - c. impianti ad uso libero.
3. Nelle palestre annesse ai plessi scolastici l'attività delle associazioni sportive del territorio può essere svolta esclusivamente in orario extra scolastico, quando le strutture non sono utilizzate dalle scuole per la normale attività didattica.
4. Essendo la gestione di alcuni impianti sportivi comunali affidata dall'Amministrazione Comunale a soggetti terzi tramite apposite convenzioni e capitolati, l'utilizzo degli stessi da parte delle associazioni sportive deve uniformarsi, oltre alle norme previste nel presente regolamento, anche a quanto disposto dalle singole convenzioni stipulate fra l'Amministrazione Comunale e i gestori degli impianti, nonché fra l'Amministrazione Comunale e le Autorità scolastiche.
5. Gli impianti di cui alla lettera c. del comma 2 possono essere utilizzati liberamente dall'utenza rispettando:
 - l'integrità e la buona conservazione degli impianti/attrezzature;
 - la quiete e l'ordine pubblico;
 - la destinazione ad uso esclusivamente sportivo.

Art. 2 – Utilizzo degli impianti sportivi e finalità dell'Amministrazione Comunale

1. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è prioritariamente riservato all'attività sportiva dei seguenti soggetti:
 - associazioni sportive/società sportive/Enti del territorio;
 - associazioni sportive/società sportive/Enti che, pur non avendo sede nel territorio, vi svolgono attività continuativa da almeno 5 anni;
 - associazioni sportive/società sportive/Enti che svolgono promozione sportiva fino agli anni 18.
 - associazione sportive/società sportive/Enti che si avvalgono di istruttori diplomati o laureati Isef o Scienze motorie, tecnici federali o degli enti di promozione sportiva, o equivalenti riconosciuti per il settore di specifica competenza.
2. Per associazioni sportive locali si intendono le associazioni o gruppi sportivi esistenti sul territorio, che abbiano una sede locale, dimostrino di avere una struttura organizzativa anche minima, uno Statuto, oltre ad una programmazione continuativa dell'attività sportiva sul territorio comunale da almeno cinque anni.
3. Sono considerate attività da privilegiare da parte dell'Amministrazione Comunale nell'assegnazione degli spazi:
 - a) l'attività rivolta ai ragazzi della scuola dell'obbligo e, più in generale, alla promozione sportiva;
 - b) l'attività rivolta agli anziani;
 - c) l'attività rivolta ai portatori di handicap;
 - d) l'attività rivolta all'integrazione multi-etnica ed alla solidarietà internazionale.
4. Ogni associazione sportiva richiedente spazi all'interno degli impianti sportivi comunali è tenuta a presentare, insieme alla domanda, un progetto stagionale di utilizzo indicante:
 - le attività che intende svolgere nella struttura richiesta (disciplina sportiva praticata, campionato disputato, squadra/e prevista/e con l'indicazione dell'età degli atleti e degli allenatori/istruttori responsabili);
 - le modalità di organizzazione e realizzazione delle stesse (orari e periodo degli allenamenti e delle partite/gare, personale addetto al supporto tecnico organizzativo, eventuale personale addetto alla segreteria organizzativa);
 - le finalità e gli obiettivi perseguiti.
5. Il Servizio competente adotta i provvedimenti necessari al funzionamento degli impianti sportivi e predispone gli atti amministrativi autorizzatori per l'utilizzo delle suddette strutture sportive da parte delle Associazioni sportive/società sportive/Enti che ne fanno richiesta.

6. L'assegnazione degli spazi è valida per la durata della stagione sportiva, ovvero dal 1° settembre al 30 giugno.

Art. 3 – Criteri per l'assegnazione degli spazi

1. Ad ogni associazione sportiva/società sportiva/Ente, in base al progetto presentato, viene assegnato un punteggio da parte del Servizio competente e viene stilata una graduatoria. Gli spazi sono assegnati in base alla graduatoria fino ad esaurimento del monte ore settimanale disponibile sui vari impianti sportivi.

2. Il punteggio da attribuire alle associazioni sportive/società sportive/Enti è così calcolato:

• Sede:

Sede nel territorio e operante da più di 5 anni	4 punti
Sede nel territorio e operante da meno di 5 anni	2 punti
Sede fuori dal territorio, ma operante a Zola Predosa da almeno 5 anni	1 punto
Altre	0 punti

• Attività:

Attività di promozione sportiva 8-10 anni (documentata)	1 punto
Attività di promozione sportiva 11-12 anni (documentata)	1 punto
Attività di promozione sportiva 13-14 anni (documentata)	1 punto
Attività di promozione sportiva 15-16 anni (documentata)	1 punto
Attività di promozione sportiva 17-18 anni (documentata)	1 punto
Attività di promozione sportiva in tutte e cinque le categorie sopra citate	1 punto
Attività rivolta agli anziani over 65 (documentata)	2 punti
Attività rivolta a disabili (documentata)	2 punti
Attività e collaborazione rivolta alle scuole	2 punti
Attività rivolta alle categorie sia maschili che femminili (documentata)	1 punto
Partecipazione a campionati organizzati da federazioni o enti di promozione sportiva	1 punto
Utilizzo di Tecnici Federali	1 punto
Attività rivolta all'integrazione multi-etnica e alla solidarietà internazionale e sociale	1 punto

• Iscritti:

Numero di atleti iscritti alla propria società (da 50 a 100)	1 punto
Numero di atleti iscritti alla propria società (da 101 a 200)	2 punti
Numero di atleti iscritti alla propria società (oltre 200)	3 punti

• Iniziative pubbliche e Consulta Comunale dello Sport:

Organizzazione di iniziative pubbliche e collaborazione con le altre associazioni e l'amministrazione	2 punti
Partecipazione alle attività della Consulta Comunale dello Sport (almeno al 50% delle riunioni)	1 punto

3. Eventuali spazi che si venissero a liberare negli impianti a seguito di:


- rinuncia da parte del soggetto richiedente;
 - realizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale di nuovi impianti sportivi;
 - sospensioni applicate alle associazioni sportive per il mancato rispetto dei regolamenti d'uso degli impianti e/o per inadempienze nei pagamenti;
 - minore utilizzo degli spazi assegnati rispetto a quanto preventivato;
- potranno essere assegnati ad altri soggetti, sulla base della graduatoria di cui sopra, anche a stagione sportiva avviata.

Art. 4 – Assegnazione in base alle caratteristiche degli impianti sportivi

1. Nell'assegnazione annuale degli spazi l'Amministrazione Comunale terrà conto anche del tipo di omologazione dell'impianto in relazione alla disciplina sportiva ed al torneo/campionato disputato dalla associazione sportiva richiedente.

2. L'Amministrazione Comunale terrà conto, altresì, delle condizioni generali dei vari impianti (come ad es. il manto erboso dei campi da calcio), valutando eventuali turnazioni annuali delle squadre di adulti, al fine di contenere il deterioramento degli impianti stessi e/o di consentire di programmare e realizzare la necessaria manutenzione.

3. L'Amministrazione Comunale, tramite personale comunale predisposto, ha la facoltà di verificare in ogni momento il corretto utilizzo degli impianti da parte dei soggetti utilizzatori



Art. 5 – Domande per l'utilizzo degli impianti sportivi

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte di Enti o Associazioni Sportive devono essere presentate al Servizio competente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
2. Gli spazi vengono assegnati entro il 30 luglio sulla base della graduatoria di cui all'art.3, a seguito di apposito incontro dell'Amministrazione Comunale con tutti i soggetti che hanno presentato richiesta. Per quanto riguarda le società affiliate, avranno la precedenza quelle con sede sul territorio e operanti sullo stesso da almeno 5 anni.
3. La domanda di utilizzo degli spazi, a cui deve essere allegato il progetto stagionale di utilizzo di cui all'Art. 2 c. 4, deve contenere:
 - la denominazione dell'associazione sportiva o Ente richiedente;
 - il nominativo del legale rappresentante dell' associazione;
 - l'indicazione della sede sociale;
 - il periodo, i giorni e gli orari in cui si intende utilizzare l'impianto sportivo (sia per gli allenamenti che per le partite/gare).

Art. 6 – Utilizzo degli impianti sportivi per eventi sportivi e/o extra sportivi

1. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi comunali per eventi/competizioni/manifestazioni sportive o per eventi extra sportivi dovranno essere presentate al Servizio competente almeno 30 giorni prima del loro svolgimento. Tali eventi non dovranno creare disagio alle attività sportive normalmente in programma, né prevedere un uso difforme o inappropriato delle strutture sportive. Se tali eventi dovessero comportare lo slittamento di altre competizioni già fissate, le eventuali tasse di spostamento sarebbero a carico del nuovo utilizzatore.
2. Tali richieste devono essere correlate del parere favorevole dei soggetti assegnatari, già associazioni sportive/società sportive/Enti, circa le modalità di utilizzo della struttura, al fine di contenere al massimo il disagio organizzativo o logistico. Gli eventuali lavori di preparazione della struttura sono a carico dell'utilizzatore.

Art. 7 – Condizioni per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali

1. Le associazioni sportive/società sportive/Enti potranno utilizzare gli spazi loro assegnati unicamente nei giorni/orari stabiliti, salvo richiedere ed ottenere una specifica autorizzazione da parte del Servizio competente per un utilizzo diverso da quanto stabilito.
2. Per ciò che riguarda, in particolare, le palestre scolastiche, gli assegnatari sono responsabili del corretto utilizzo degli spazi e del corretto funzionamento degli impianti termici ed elettrici in essi contenuti.
3. Eventuali maggiori consumi riconducibili a luci lasciate accese o porte d'accesso lasciate aperte saranno addebitati ai soggetti utilizzatori che per ultima ha utilizzato la palestra nella giornata di riferimento. Lo stesso dicasi per eventuali furti di attrezzature o materiale all'interno della palestra riconducibili alle medesime cause.
4. L'utilizzo delle palestre scolastiche deve in ogni caso essere subordinato alle esigenze della Direzione Didattica e dell'Istituto Comprensivo nel rispetto anche delle convenzioni stipulate dal Comune con gli stessi. Ciò significa che la loro disponibilità è strettamente legata al calendario delle attività della scuola. Nell'assegnazione di tali spazi alle associazioni sportive, quindi, si terrà conto anche del calendario delle vacanze scolastiche, nel corso delle quali le palestre non potranno essere utilizzate, salvo particolari deroghe in presenza di richieste motivate da parte degli utilizzatori.
5. Alle strutture sportive assegnate non potranno accedere persone in numero superiore a quello stabilito per ogni impianto, sia per quanto riguarda gli atleti, sia per quanto riguarda il pubblico.

Art. 8 – Revoca dell'assegnazione degli spazi

1. Il Servizio competente può revocare l'assegnazione degli spazi ad una associazione sportiva in caso di:
 - a. morosità nel pagamento delle tariffe d'uso (almeno 2 rate periodiche non versate);
 - b. mancato rispetto o ripetute violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento;
 - c. danneggiamenti delle strutture degli impianti sportivi derivanti da incuria, negligenza o mancata sorveglianza dei propri utilizzatori.

- d. iniziative di carattere sociale, culturale e scolastico organizzate direttamente dal Comune o da esso patrocinate.
e. necessità imprevedibili riconducibili all'uso scolastico.
2. L'Amministrazione Comunale può vietare, a suo insindacabile giudizio, l'utilizzo degli impianti sportivi comunali per determinati periodi qualora vi sia pregiudizio per il mantenimento degli stessi e/o per la sicurezza degli utenti.

Art. 9 – Pubblicità e tariffe

1. L'installazione di cartellonistica pubblicitaria, fissa o temporanea, dovrà essere effettuata in ossequio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché alle relative disposizioni comunali. Al gestore degli impianti va comunque sempre presentata - prima di affiggere qualsiasi manifesto/cartellone - copia di apposita autorizzazione e della ricevuta di pagamento del bollettino rilasciato dall'ufficio affissioni preposto.
2. L'amministrazione Comunale approva con deliberazione della Giunta Comunale le tariffe d'utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di utilizzo di spazi pubblici.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento Comunale entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

